

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 18/02/2020

### FATTO

La ricorrente afferma nel ricorso di aver stipulato il 1° aprile 2009 un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio e di averlo anticipatamente estinto dopo il pagamento di 6 rate, senza ottenere il rimborso della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi.

Proposto reclamo con esito insoddisfacente, la ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo totale di € 1.550,65, di cui € 153,55 a titolo di "commissioni dell'istituto finanziatore", € 540,55 a titolo di commissioni della mandataria, € 430,87 a titolo di "commissioni dell'agente" ed € 425,68 a titolo di "costi assicurativi".

Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali sulle somme richieste dalla data del reclamo/dell'estinzione anticipata del finanziamento e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 250,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto il reclamo non sarebbe valido poiché inoltrato in mancanza di idonea procura, non essendo la firma della parte ricorrente autenticata.

Sostiene inoltre che al contratto di cui in controversia non è applicabile l'art. 125 *sexies* del Tub, entrato in vigore dopo la stipulazione del contratto.

Nel merito, eccepisce che le commissioni dell'agente hanno natura *upfront* e non sono rimborsabili, considerando che la sentenza della CGUE richiamata dal ricorrente non è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda gli oneri assicurativi



da restituire, sostiene che la base di calcolo è il premio netto.

Si rende disponibile a riconoscere al ricorrente la somma di € 1.091,07, di cui € 153,55 a titolo di “commissioni bancarie”, € 540,55 a titolo di commissioni della mandataria (finanziarie), € 396,96 a titolo di “costi assicurativi”. Si rende inoltre disponibile a riconoscere gli interessi legali ed il rimborso di € 20 per le spese di procedura.

Svolte alcune considerazioni sulla non spettanza delle spese legali, chiede in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in via principale il suo rigetto in quanto infondato, ed in via subordinata l'applicazione dei rimborsi quantificati come sopra.

### DIRITTO

Si esamina in via preliminare l'eccezione di irricevibilità del ricorso per difetto di forma della procura per mancata autentica della sottoscrizione. L'eccezione non può essere accolta.

L'obbligo di autenticazione della sottoscrizione della parte è in effetti previsto dall'art. 83 c.p.c. con riferimento alla procura alle liti, necessaria per gli atti giurisdizionali. Tuttavia, un simile obbligo non è previsto con riferimento alle procedure da seguire per la presentazione di un reclamo e successivo ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario (cfr. le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (testo vigente aggiornato al provvedimento del 02.11.2016) , in armonia con la funzione stessa dell'Arbitro, il quale rappresenta un sistema di risoluzione alternativa delle controversie, volto ad assicurare “*mezzi facili, efficaci, rapidi e a basso costo per risolvere le controversie*” (considerando 4, Direttiva 2013/11/UE) (Cfr. *ex multis* Collegio di Torino, decisioni nn. 4034/2017 e 13039/18).

Ciò premesso, la controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni ed oneri assicurativi corrisposti a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

In base alla documentazione prodotta, il contratto oggetto di controversia risulta stipulato il 1° aprile 2009 ed estinto dopo il pagamento di 6 rate sulle 72 complessive. Dal conteggio estintivo consta un abbuono di € 979,07 relativo ad “interessi non maturati”. Il TAN del finanziamento è il 4,9%.

Il Collegio osserva in primo luogo che non può trovare accoglimento la difesa dell'intermediario resistente basata sulla non applicabilità nel caso in esame dell'art. 125-sexies del Tub, introdotto con il D.Lgs. n. 141/2010 ed entrato in vigore il 1° giugno 2011. Il Collegio sul punto rileva che, se deve correttamente farsi riferimento, *ratione temporis*, non già all'art. 125-sexies bensì all' art. 125, 2° comma, Tub, in base al quale “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal C.I.C.R.”, tuttavia ciò non incide sul diritto della ricorrente alla restituzione degli oneri non goduti. In conformità con il consolidato orientamento dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167/2014 e successivamente fra le tante Collegio di Bologna, decisione n. 8111/1017 e Collegio di Torino 5382/2017), il Collegio ribadisce che il diritto al rimborso della quota delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati nel caso di estinzione anticipata del finanziamento era ricavabile già dal testo previgente l'art. 125-sexies Tub, il quale si pone in continuità con la disciplina antecedente.

Ciò posto, deve essere richiamata in via preliminare (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019, in base alla quale la sentenza è “immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi”) la decisione della Corte di Giustizia Europea (sentenza *Lexitor* dell'11 settembre 2019) in base alla quale il diritto al rimborso degli oneri non



goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe "sminuito" qualora si ritenesse che "la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto". In altre parole, secondo gli orientamenti dell'ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall'art. 125sexies Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, "include tutti i costi posti a carico del consumatore", vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.

Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma "non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista", senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, "deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità". Tale criterio deve preferibilmente essere analogo a quello concordato fra le parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, "mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Nel merito delle commissioni previste dal contratto oggetto di controversia il Collegio, in sintonia con i principi fissati dal Collegio di Coordinamento, rileva che le Commissioni bancarie, per il riferimento ad attività quali "le operazioni di acquisizione della provvista o conversione tasso", facendo riferimento ad attività di tipo *recurring*, a causa della loro opacità devono qualificarsi *recurring* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; successivamente anche ID n. 10035/2016, n. 10017/2016 e n. 10003/2016); parimenti, devono ritenersi *recurring* le "Commissioni[mandataria]", anch'esse per il loro riferimento ad attività non inequivocabilmente antecedenti la conclusione del contratto; hanno al contrario natura *up front* le "commissioni dell'Agente", in quanto volte a remunerare attività inequivocabilmente prodromiche alla conclusione del contratto.

In merito gli oneri assicurativi, il Collegio rileva come questi siano da rimborsare dall'intermediario per la parte non maturata (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 5304/2013), secondo il criterio *pro rata temporis* in mancanza di un comprovato criterio contrattuale alternativo, conosciuto ed accettato preventivamente dal cliente, e al netto delle imposte come risultanti dal certificato di assicurazione.

Nel caso in esame, applicando i suddetti orientamenti e criteri si ottiene l'importo di € 1.507,96, che non coincide con la somma richiesta dal ricorrente in quanto questi ha effettuato tutti i calcoli applicando il criterio *pro rata temporis*, calcolato come da tabella:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	6	Tasso di interesse annuale	4,90%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	91,67%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	84,79%

rate pagate	6	rate residue	66	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni bancarie				167,51	Recurring	91,67%	153,55		153,55
Commissioni mandataria				589,70	Recurring	91,67%	540,56		540,56
Commissioni agente				470,05	Upfront	84,79%	398,55		398,55
Oneri assicurativi (netto imposte)				453,05	Recurring	91,67%	415,30		415,30
<b>Totale</b>				<b>1.680,31</b>					<b>1.507,96</b>

Considerato infine che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014); accertato infine che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014).

### P.Q.M

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.507,96, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA